

Art. 36.

*Ulteriori obblighi delle imprese ferroviarie e delle associazioni
internazionali di imprese ferroviarie*

1. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie che espletano sull'infrastruttura ferroviaria nazionale servizi di trasporto di merci o di persone osservano, oltre ai requisiti stabiliti dal presente decreto, anche la legislazione nazionale, regionale, ~~e~~ la normativa regolamentare **ed i contratti collettivi nazionali di settore**, compatibili con la legislazione comunitaria, ed ~~applicare~~ **applicati** in modo non discriminatorio, con particolare riguardo agli standard definiti e alle prescrizioni in materia di:
 - a) requisiti tecnici ed operativi specifici per i servizi ferroviari;
 - b) requisiti di sicurezza applicabili al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna delle imprese ferroviarie;

b bis) condizioni di lavoro del personale;

 - c) salute, sicurezza, condizioni sociali e diritti dei lavoratori e degli utenti;
 - d) requisiti applicabili a tutte le imprese nel pertinente settore ferroviario destinate a offrire vantaggi o protezione agli utenti.
2. E' fatto obbligo alle imprese ferroviarie ed alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie di rispettare gli accordi applicabili ai trasporti ferroviari internazionali, nonché le pertinenti disposizioni fiscali e doganali.

N.B. in grassetto le nuove parole adottate; sbarrate le parole abrogate